

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

1. SCOPO DELLA PROCEDURA

La presente Procedura disciplina il sistema di Whistleblowing adottato da SIT & SERVICE Società Cooperativa al fine di consentire la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, nonché di condotte illecite o altre violazioni rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

La Procedura definisce:

- i soggetti che possono effettuare una segnalazione;
- le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- i requisiti della segnalazione;
- i canali attraverso i quali effettuare la segnalazione;
- il soggetto incaricato della ricezione e gestione;
- le modalità di custodia e conservazione;
- il processo di istruttoria e verifica;
- le modalità di comunicazione con il segnalante;
- le misure di tutela della riservatezza;
- il divieto di ritorsione e discriminazione;
- le modalità di trattamento dei dati personali;
- i rapporti con i canali di segnalazione esterna previsti dalla normativa.

La Procedura è adottata nel rispetto della Direttiva (UE) 2019/1937, del D.Lgs. 24/2023, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali.

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il legislatore ha approvato il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, con il quale è stata introdotta una disciplina organica in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali.

La normativa disciplina, in particolare:

- la tutela delle persone che effettuano segnalazioni;
- i soggetti che possono beneficiare delle misure di protezione;
- gli obblighi degli enti e delle società in materia di riservatezza;
- il divieto di ritorsione e di discriminazione nei confronti del segnalante;
- la necessità di predisporre canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione;

- la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- le modalità di gestione delle segnalazioni;
- le condizioni per il ricorso al canale di segnalazione esterna;
- i presupposti per la divulgazione pubblica.

SIT & SERVICE Società Cooperativa, sensibile ai principi di correttezza, integrità, trasparenza e responsabilità, ha pertanto adottato il presente sistema di segnalazione interna.

La presente Procedura è adottata tenendo conto delle Linee Guida ANAC n. 1/2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025.

3. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING

Il termine Whistleblowing identifica il sistema attraverso il quale una persona, nell'ambito del proprio rapporto lavorativo, professionale o di collaborazione, segnala fatti, comportamenti, atti od omissioni che ritiene possano costituire una violazione rilevante ai sensi della normativa vigente.

Il sistema ha lo scopo di consentire alla Cooperativa di venire a conoscenza di eventuali violazioni e di adottare, ove necessario, le opportune azioni di verifica, prevenzione e intervento.

La segnalazione costituisce uno strumento di tutela dell'integrità della Cooperativa e non deve essere utilizzata per finalità estranee a quelle previste dalla legge.

4. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Possono effettuare una segnalazione, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente, i soggetti che operano o abbiano operato nel contesto lavorativo o professionale di SIT & SERVICE Società Cooperativa.

In considerazione della particolare struttura organizzativa della Cooperativa, costituita da soci professionisti che esercitano attività di architettura e ingegneria integrata, rientrano in particolare tra i soggetti legittimati a effettuare segnalazioni i soci della Cooperativa, nei limiti e alle condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023.

In particolare:

- il personale dipendente;
- i soci professionisti;
- i lavoratori autonomi;
- i collaboratori;
- i consulenti e professionisti;
- i fornitori e altri soggetti che intrattengono rapporti professionali con la Cooperativa;
- i tirocinanti e volontari, ove applicabile;
- i componenti degli organi sociali;

- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- gli altri soggetti individuati dalla normativa vigente.

Le tutele previste dalla normativa possono trovare applicazione anche:

- prima dell'inizio del rapporto, qualora le informazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il rapporto;
- successivamente alla cessazione del rapporto, nei casi previsti dalla legge.

Le tutele possono inoltre estendersi ai soggetti espressamente individuati dalla normativa, compresi i cosiddetti facilitatori¹.

5. OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

Possono essere segnalati fatti, comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante abbia conoscenza nel proprio contesto lavorativo o professionale e che possano costituire violazioni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023.

A titolo esemplificativo, possono essere segnalati:

- violazioni di disposizioni normative nazionali;
- violazioni della normativa dell'Unione Europea nei settori previsti dalla legge;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ove applicabile;
- violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- violazioni del Codice Etico, quando rientranti nell'ambito di applicazione della normativa;
- violazioni di procedure o disposizioni interne quando rilevanti ai fini della disciplina whistleblowing;
- comportamenti fraudolenti o corruttivi;
- altre condotte espressamente ricomprese nell'ambito di applicazione della normativa vigente.

Il segnalante non deve necessariamente conoscere la qualificazione giuridica dei fatti, ma deve fornire una descrizione chiara e circostanziata delle circostanze conosciute.

L'indicazione della tipologia o della qualificazione giuridica della violazione non costituisce pertanto requisito necessario per la presentazione della segnalazione.

6. QUESTIONI ESCLUSE

Non costituiscono, di norma, oggetto di segnalazione whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste relative esclusivamente agli interessi personali del segnalante.

¹ Nel decreto il facilitatore è definito come una *“persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata”*. La norma, utilizzando il termine “assistenza”, fa riferimento a un soggetto che fornisce consulenza o sostegno al segnalante e che opera nel medesimo contesto lavorativo del segnalante. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione.

Sono pertanto escluse, salvo che presentino anche profili di violazione rilevanti ai sensi della normativa:

- controversie individuali di lavoro;
- contestazioni relative esclusivamente al rapporto di collaborazione professionale;
- questioni relative esclusivamente alla qualità di socio;
- controversie tra soci;
- problematiche esclusivamente interpersonali;
- richieste relative alla gestione ordinaria del rapporto professionale;
- reclami commerciali;
- contestazioni contrattuali prive di profili di illecito;
- richieste organizzative o gestionali non riconducibili al whistleblowing.

In considerazione della particolare struttura della Cooperativa, composta da soci professionisti, le questioni relative esclusivamente al rapporto sociale, all'assegnazione degli incarichi, alla distribuzione delle attività professionali, ai rapporti economici o ad altre questioni di natura esclusivamente individuale sono gestite attraverso gli ordinari strumenti previsti dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalla normativa applicabile.

Tali questioni possono tuttavia costituire oggetto di segnalazione ai sensi della presente Procedura qualora i fatti rappresentati presentino anche profili riconducibili alle violazioni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023, del D.Lgs. 231/2001 o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Cooperativa.

Nel caso di SIT & SERVICE Società Cooperativa, le questioni relative all'unico rapporto di lavoro dipendente e quelle relative ai rapporti professionali dei soci devono essere gestite attraverso gli ordinari strumenti interni, salvo che i fatti segnalati possano configurare una violazione rientrante nell'ambito del whistleblowing.

7. REQUISITI DELLA SEGNALEZIONE

La segnalazione deve essere sufficientemente circostanziata e contenere un livello di dettaglio tale da consentire, per quanto possibile, una verifica dei fatti.

Il segnalante è invitato a fornire tutti gli elementi disponibili e utili, tra cui:

- una descrizione chiara e completa dei fatti;
- le circostanze di tempo e luogo;
- le generalità o gli altri elementi utili a identificare i soggetti coinvolti;
- la funzione o il ruolo delle persone coinvolte, ove conosciuti;
- eventuali documenti a supporto;
- l'indicazione di eventuali persone che possano riferire sui fatti;

- ogni altra informazione utile a verificare la fondatezza della segnalazione.

I requisiti sopra indicati non devono necessariamente essere presenti contemporaneamente, considerato che il segnalante potrebbe non essere in possesso di tutte le informazioni.

Il segnalante deve tuttavia basarsi, per quanto possibile, su informazioni conosciute direttamente e non su semplici voci o indiscrezioni.

8. CANALI DI SEGNALAZIONE

SIT & SERVICE Soc. Coop. mette a disposizione un canale interno informatico dedicato, realizzato mediante la piattaforma GlobaLeaks, software open source specificamente destinato alla gestione delle segnalazioni whistleblowing.

Il canale è accessibile:

- attraverso il sito istituzionale della Cooperativa;
- direttamente all'indirizzo dedicato: <https://segnalazioni.sitandservice.it>

La piattaforma è configurata per consentire l'invio di segnalazioni in forma identificata oppure anonima, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa e dalla configurazione del sistema.

Il canale è destinato esclusivamente alla gestione delle segnalazioni whistleblowing e deve essere preferito rispetto all'utilizzo di strumenti generici o canali informali.

La connessione al portale avviene tramite protocollo cifrato HTTPS/TLS. È inoltre disponibile, ove attivo e indicato nella pagina di accesso, un collegamento tramite rete Tor quale ulteriore strumento volto a rafforzare la riservatezza tecnica del collegamento.

La piattaforma GlobaLeaks è installata su un server dedicato, basato su sistema operativo Linux e ospitato su infrastruttura cloud separata dagli ordinari sistemi informativi della Cooperativa.

Il sistema è configurato con ruoli e accessi distinti, in particolare:

- **Segnalante:** accede al portale, presenta la segnalazione, eventualmente allega documentazione e può comunicare con il gestore attraverso il sistema;
- **Organismo di Vigilanza:** riceve, esamina e gestisce le segnalazioni;
- **Amministratore di sistema:** cura esclusivamente gli aspetti tecnici e organizzativi della piattaforma, senza essere destinatario delle segnalazioni e senza accedere, per quanto tecnicamente possibile e secondo le proprie autorizzazioni, al loro contenuto.

La separazione tra gestione tecnica e gestione sostanziale delle segnalazioni è finalizzata a rafforzare la riservatezza e a evitare commistioni tra le rispettive funzioni.

La piattaforma consente inoltre un'interlocazione riservata tra il segnalante e il soggetto gestore.

Il segnalante può inoltre richiedere, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, di effettuare la segnalazione mediante un incontro diretto con il soggetto incaricato della gestione.

L'incontro è organizzato entro un termine ragionevole e la segnalazione è documentata secondo le

modalità previste dalla normativa, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni acquisite.

9. GESTORE DEL CANALE

Il soggetto incaricato della ricezione e gestione delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza (OdV) di SIT & SERVICE Società Cooperativa.

L'OdV è responsabile della gestione del procedimento di segnalazione secondo le competenze attribuite dalla presente Procedura e dagli atti organizzativi della Cooperativa.

L'OdV deve operare garantendo autonomia, imparzialità, indipendenza, riservatezza e assenza di conflitti di interesse.

10. INVIO DELLA SEGNALEZIONE E CODICE PERSONALE

Il segnalante accede alla piattaforma, compila il questionario predisposto e può allegare documentazione a supporto della segnalazione.

Al termine dell'invio, la piattaforma rilascia un codice personale.

Il codice deve essere conservato con cura dal segnalante, in quanto consente di:

- accedere nuovamente alla segnalazione;
- verificare lo stato della pratica;
- leggere eventuali comunicazioni dell'OdV;
- rispondere a richieste di chiarimento;
- fornire eventuali integrazioni.

La perdita del codice può impedire al segnalante di accedere nuovamente alla propria segnalazione e di comunicare con il gestore, secondo le modalità previste dalla piattaforma.

11. RICEZIONE E CUSTODIA

Ricevuta la segnalazione, l'OdV provvede alla relativa presa in carico e alla custodia della documentazione attraverso sistemi idonei a impedire l'accesso a soggetti non autorizzati.

La segnalazione e la relativa documentazione sono accessibili esclusivamente ai soggetti autorizzati e coinvolti nella gestione secondo le rispettive competenze.

L'OdV garantisce che l'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione siano mantenuti riservati per tutta la durata del procedimento.

Anche qualora la segnalazione risulti successivamente estranea all'ambito del whistleblowing, sono comunque adottate misure idonee a tutelare la riservatezza del segnalante, tenuto conto della ragionevole aspettativa di riservatezza connessa all'utilizzo del canale.

12. AVVISO DI RICEVIMENTO

L'OdV rilascia al segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione, ove possibile attraverso il medesimo canale utilizzato per la segnalazione.

L'avviso di ricevimento non costituisce una valutazione circa la fondatezza dei fatti segnalati.

13. ISTRUTTORIA PRELIMINARE

L'istruttoria preliminare ha lo scopo di verificare se la segnalazione:

- rientri nell'ambito di applicazione del whistleblowing;
- presenti elementi sufficienti per poter essere esaminata;
- necessiti di integrazioni;
- presenti eventuali situazioni di conflitto di interesse.

A tal fine l'OdV effettua un primo esame della segnalazione.

Qualora:

- la segnalazione risulti manifestamente infondata;
- la segnalazione sia palesemente estranea all'ambito del whistleblowing;
- non siano disponibili elementi sufficienti per procedere;
- non sia possibile ottenere le informazioni necessarie,

l'OdV può procedere all'archiviazione, dandone comunicazione al segnalante ove possibile.

Qualora la segnalazione presenti elementi sufficienti, l'OdV procede con le attività istruttorie.

14. RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

Quando la segnalazione non risulta sufficientemente circostanziata, l'OdV può richiedere al segnalante ulteriori informazioni o documentazione.

La richiesta viene effettuata attraverso il canale di comunicazione disponibile.

Nel caso di segnalazione anonima, la richiesta potrà essere effettuata esclusivamente qualora la piattaforma consenta di mantenere una comunicazione con il segnalante.

Qualora non sia possibile acquisire elementi sufficienti per procedere, la segnalazione può essere archiviata.

15. INVESTIGAZIONE

Qualora la segnalazione risulti ammissibile, l'OdV procede alle attività di verifica necessarie.

L'investigazione può comprendere:

- esame della documentazione ricevuta;
- acquisizione di documenti interni;
- richiesta di informazioni;
- verifiche documentali;
- analisi delle circostanze segnalate;

- eventuale coinvolgimento di soggetti dotati di specifiche competenze tecniche.

Qualora necessario e nel rispetto della normativa, l'OdV può avvalersi di consulenti esterni qualificati, assicurando comunque la riservatezza delle informazioni.

Le attività devono essere svolte secondo criteri di obiettività, imparzialità, proporzionalità e riservatezza.

16. REPORT DELL'ISTRUTTORIA

Al termine delle attività di verifica, l'OdV redige un report conclusivo contenente, ove applicabile:

- l'oggetto della segnalazione;
- i fatti accertati;
- le verifiche effettuate;
- le evidenze raccolte;
- le eventuali criticità riscontrate;
- le conclusioni dell'istruttoria;
- l'eventuale individuazione di cause o carenze organizzative che abbiano favorito il verificarsi dei fatti;
- le eventuali azioni correttive o mitigative proposte.

Il report è conservato secondo le modalità previste dalla presente Procedura.

17. ESITO DELLA SEGNALAZIONE

Qualora all'esito delle verifiche la segnalazione risulti infondata, l'OdV procede all'archiviazione della stessa.

Qualora la segnalazione risulti fondata o emergano elementi che richiedano ulteriori interventi, l'OdV trasmette le proprie conclusioni agli organi o ai soggetti competenti della Cooperativa per l'adozione delle eventuali misure correttive, organizzative, contrattuali o disciplinari di competenza.

La trasmissione avviene nel rispetto della riservatezza e della normativa applicabile.

18. COMUNICAZIONE DELL'ESITO

L'OdV fornisce al segnalante un riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento oppure, in assenza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il riscontro può riguardare:

- le attività intraprese;
- le verifiche effettuate;
- l'eventuale archiviazione;
- le eventuali azioni intraprese o da intraprendere.

Il contenuto del riscontro deve rispettare gli obblighi di riservatezza e non deve divulgare informazioni relative ad altri soggetti oltre quanto consentito dalla normativa.

Le medesime garanzie di riservatezza sono assicurate anche nel caso di segnalazione effettuata mediante incontro diretto.

19. RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

L'intero processo deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e durante tutte le successive fasi.

L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

La riservatezza riguarda inoltre:

- il contenuto della segnalazione;
- la documentazione allegata;
- l'identità della persona coinvolta;
- l'identità delle persone menzionate;
- le informazioni acquisite durante l'istruttoria.

20. SEGNALANTE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Qualora dalla segnalazione derivi l'avvio di un procedimento nei confronti della persona segnalata, l'identità del segnalante è tutelata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In considerazione della particolare natura della Cooperativa, composta prevalentemente da soci che esercitano la propria attività in qualità di liberi professionisti, le eventuali conseguenze derivanti dall'accertamento dei fatti segnalati saranno valutate in relazione alla posizione ricoperta dal soggetto interessato all'interno della Cooperativa, alle disposizioni statutarie e regolamentari applicabili e agli eventuali obblighi professionali rilevanti.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti indispensabile per la difesa della persona cui sono contestati i fatti, l'identità del segnalante può essere rivelata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

In tali casi, sono assicurate le specifiche garanzie previste dalla normativa vigente, compreso il consenso del segnalante ove richiesto.

L'identità del segnalante e ogni altra informazione dalla quale possa direttamente o indirettamente desumersi tale identità sono trattate con la massima riservatezza e non possono essere divulgate a soggetti non autorizzati, salvo quanto previsto dalla legge.

Le garanzie di riservatezza si applicano altresì, per quanto compatibili, ai soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione e a coloro che, nell'esercizio delle proprie funzioni o attività all'interno della Cooperativa, vengano a conoscenza della segnalazione o dell'identità del segnalante.

21. DIVIETO DI RITORSIONE E DISCRIMINAZIONE

Il segnalante non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a ritorsioni, discriminazioni, penalizzazioni o, comunque, a misure o comportamenti pregiudizievoli, diretti o indiretti, posti in essere in ragione della segnalazione.

Sono vietate, nei casi previsti dalla legge, le ritorsioni consistenti, a titolo esemplificativo, in:

- esclusione o limitazione ingiustificata dalla partecipazione ad attività, incarichi, progetti o opportunità professionali della Cooperativa;
- revoca o mancata attribuzione di incarichi o attività professionali per motivi connessi alla segnalazione;
- modifica peggiorativa e ingiustificata delle condizioni di collaborazione o di partecipazione alle attività della Cooperativa;
- adozione di provvedimenti o iniziative nei confronti del socio non giustificati da ragioni oggettive e collegati alla segnalazione;
- avvio di procedimenti o adozione di provvedimenti nei confronti del socio con finalità ritorsive;
- qualora il segnalante sia un lavoratore dipendente, licenziamento, sospensione, demansionamento, trasferimento, modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro o adozione di procedimenti disciplinari ingiustificati;
- discriminazioni, molestie, minacce o intimidazioni;
- comportamenti volti ad emarginare o penalizzare il segnalante nell'ambito della vita sociale o professionale della Cooperativa;
- qualsiasi altra misura, omissione o comportamento pregiudizievole, anche indiretto, collegato alla segnalazione.

La tutela si applica anche agli altri soggetti espressamente individuati dalla normativa.

22. SEGNALEZIONE DI EVENTUALI RITORSIONI

Il soggetto che ritenga di avere subito una ritorsione a causa della segnalazione può comunicarlo attraverso i canali previsti dalla normativa.

La segnalazione di una presunta ritorsione deve essere sufficientemente circostanziata e indicare, ove possibile:

- il comportamento o provvedimento ritenuto ritorsivo;
- la data in cui è stato adottato;
- i soggetti coinvolti;

- il collegamento con la precedente segnalazione;
- eventuale documentazione a supporto.

Restano ferme le competenze attribuite dalla legge alle autorità competenti in materia di ritorsioni.

23. SEGNALAZIONI ANONIME

SIT & SERVICE Società Cooperativa può prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate e tali da consentire una verifica dei fatti.

Una segnalazione anonima può essere considerata sufficientemente circostanziata quando consente di individuare elementi di fatto ragionevolmente sufficienti per avviare un'istruttoria.

A titolo esemplificativo possono risultare utili:

- indicazione precisa del fatto;
- periodo di riferimento;
- persone coinvolte;
- struttura o area interessata;
- documentazione;
- comunicazioni;
- riferimenti a procedure o eventi specifici;
- altri elementi oggettivi verificabili.

Quando la piattaforma lo consente, l'OdV può mantenere il dialogo con il segnalante anonimo senza conoscerne l'identità.

La possibilità di effettuare segnalazioni anonime è assicurata mediante la configurazione tecnica del canale e deve essere verificata periodicamente dalla Cooperativa al fine di garantire la corrispondenza tra quanto previsto dalla presente Procedura e l'effettivo funzionamento della piattaforma.

24. SEGNALAZIONI IN MALAFEDE

La segnalazione deve essere effettuata in buona fede e sulla base di un ragionevole motivo di ritenere vere le informazioni comunicate.

Non sono ammesse segnalazioni effettuate:

- con dolo;
- con colpa grave;
- consapevolmente false;
- con finalità esclusivamente calunniatorie o diffamatorie;
- allo scopo di arrecare un danno ingiustificato ad altri soggetti.

Le tutele previste dalla normativa non si applicano nei casi e alle condizioni espressamente esclusi dalla legge.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni viene effettuato nel rispetto del:

- Regolamento (UE) 2016/679;
- D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni;
- D.Lgs. 24/2023;
- normativa nazionale ed europea applicabile in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione delle segnalazioni e agli eventuali conseguenti adempimenti.

L'accesso ai dati è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati e competenti.

I dati sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della finalità, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

La Cooperativa definisce il proprio modello di ricezione e gestione delle segnalazioni sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), ai sensi dell'art. 35 del GDPR e dell'art. 13 del D.Lgs. 24/2023.

La Cooperativa provvede inoltre a disciplinare, ove applicabile, i rapporti con eventuali fornitori esterni che trattino dati personali per conto della Cooperativa nell'ambito della gestione tecnica del canale di segnalazione.

I dati personali manifestamente non utili alla gestione di una specifica segnalazione non sono raccolti e, qualora siano stati accidentalmente acquisiti, sono cancellati tempestivamente.

26. CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE

La documentazione relativa alle segnalazioni viene conservata attraverso sistemi idonei a garantire riservatezza, integrità, sicurezza, tracciabilità, reperibilità e protezione da accessi non autorizzati.

La documentazione deve essere conservata per il periodo necessario alla gestione della segnalazione e comunque nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso, la documentazione relativa alla segnalazione e la relativa gestione sono conservate per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo quanto diversamente previsto dalla legge per gli atti e i documenti relativi a eventuali procedimenti successivamente instaurati.

L'eventuale conservazione oltre il periodo ordinario deve essere giustificata dalla necessità di adempiere a obblighi di legge o di esercitare o difendere un diritto.

27. SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA

La piattaforma è mantenuta aggiornata secondo criteri di sicurezza e affidabilità.

Gli interventi tecnici sono effettuati esclusivamente da personale autorizzato.

Le attività di manutenzione e gestione tecnica sono separate, per quanto possibile, dalla gestione sostanziale delle segnalazioni.

Eventuali copie di sicurezza della configurazione e dei dati sono effettuate e conservate in aree protette e accessibili esclusivamente ai soggetti tecnici autorizzati, secondo le procedure interne applicabili.

Prima dell'entrata in esercizio del canale possono essere effettuate verifiche funzionali mediante segnalazioni di prova contenenti esclusivamente dati fittizi.

Le eventuali segnalazioni di test sono identificate come tali e rimosse prima dell'attivazione ufficiale del canale.

La Cooperativa verifica periodicamente che le misure tecniche e organizzative adottate siano adeguate ai rischi connessi al trattamento dei dati personali e alla necessità di garantire la riservatezza delle segnalazioni.

28. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può beneficiare delle tutele previste dalla normativa in caso di divulgazione pubblica delle informazioni esclusivamente quando ricorrono le condizioni stabilite dalla legge.

La divulgazione pubblica non costituisce pertanto un canale ordinario alternativo alla segnalazione interna.

29. CONFLITTI DI INTERESSE

Qualora il componente dell'Organismo di Vigilanza (OdV) monocratico si trovi, anche potenzialmente, in una situazione di conflitto di interesse rispetto a una segnalazione, ovvero qualora sussistano circostanze tali da comprometterne l'imparzialità o l'indipendenza, egli deve astenersi dalla gestione della segnalazione e darne tempestiva comunicazione alla Cooperativa.

Qualora la segnalazione riguardi direttamente l'unico componente dell'OdV, ovvero fatti, atti o condotte allo stesso riferibili, la segnalazione non potrà essere gestita dal medesimo OdV e sarà trattata secondo le modalità alternative individuate dagli atti organizzativi della Cooperativa.

In tali casi, il soggetto supplente interviene esclusivamente ai fini della gestione della segnalazione per la quale l'OdV non possa operare, senza assumere, per tale effetto, la qualità di componente dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora anche il soggetto supplente si trovi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto alla specifica segnalazione, deve astenersi dalla gestione della stessa. In tal caso, la segnalazione sarà gestita secondo le modalità alternative individuate dalla Cooperativa, idonee a garantire la riservatezza, l'imparzialità e l'indipendenza del procedimento.

Le modalità alternative di gestione devono garantire, per quanto compatibile, un livello di tutela equivalente a quello previsto per la gestione ordinaria delle segnalazioni, assicurando in particolare

la riservatezza dell'identità del segnalante, l'autonomia, l'imparzialità e l'indipendenza del soggetto incaricato della gestione.

Il soggetto chiamato a gestire la segnalazione in via alternativa deve astenersi qualora si trovi a sua volta in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto ai fatti oggetto della segnalazione.

Il soggetto supplente interviene anche in caso di assenza temporanea o impedimento dell'OdV, secondo le modalità organizzative stabilite dalla Cooperativa.

Le modalità alternative di gestione devono garantire, per quanto compatibile, un livello di tutela equivalente a quello previsto per la gestione ordinaria delle segnalazioni, assicurando in particolare la riservatezza dell'identità del segnalante, l'autonomia, l'imparzialità e l'indipendenza del soggetto incaricato della gestione.

Il soggetto chiamato a gestire la segnalazione in via alternativa deve astenersi qualora si trovi a sua volta in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto ai fatti oggetto della segnalazione.

La Cooperativa adotta le misure necessarie affinché una segnalazione indirizzata al soggetto in conflitto o temporaneamente assente sia tempestivamente resa disponibile esclusivamente al soggetto competente alla sostituzione, evitando l'accesso al relativo contenuto da parte del soggetto in conflitto

30. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV, quale soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni:

- riceve le segnalazioni;
- assicura la riservatezza;
- effettua la verifica preliminare;
- richiede eventuali integrazioni;
- svolge le attività istruttorie;
- documenta le attività svolte;
- redige, ove necessario, il report conclusivo;
- comunica l'esito al segnalante;
- trasmette agli organi competenti gli elementi che richiedano interventi;
- assicura la corretta conservazione della documentazione;
- segnala eventuali criticità organizzative emerse durante l'istruttoria.

31. RESPONSABILITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, per quanto di propria competenza:

- approva la presente Procedura;
- assicura l'adozione e il mantenimento del canale interno;

- garantisce le risorse necessarie alla gestione del sistema;
- valuta e adotta gli eventuali provvedimenti di propria competenza;
- assicura l'adozione delle eventuali misure correttive necessarie.

Il Consiglio di Amministrazione non accede alle segnalazioni riservate se non nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e dalla presente Procedura.

32. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La Cooperativa assicura la diffusione della presente Procedura e delle informazioni relative al canale whistleblowing.

La Procedura e le modalità di accesso al canale sono rese disponibili sul sito internet della Cooperativa.

La Cooperativa può inoltre organizzare attività informative o formative rivolte ai soggetti interessati.

33. INFORMAZIONI PER IL SEGNALANTE

Prima di effettuare una segnalazione, il Segnalante è invitato a verificare che i fatti che intende comunicare rientrino nell'ambito di applicazione della normativa Whistleblowing.

La segnalazione deve essere effettuata responsabilmente, in buona fede e sulla base di un ragionevole motivo di ritenere vere le informazioni comunicate.

Il Segnalante deve fornire, per quanto possibile, informazioni precise e circostanziate e allegare la documentazione eventualmente disponibile.

Non è necessario conoscere la qualificazione giuridica dei fatti: è sufficiente descrivere le circostanze conosciute in modo chiaro e verificabile.

34. ACCESSO AL CANALE DI SEGNALEZIONE

Le segnalazioni devono essere effettuate attraverso il canale interno predisposto dalla Cooperativa mediante la piattaforma GlobalLeaks: <https://segnalazioni.sitandservice.it>

Il collegamento al canale è inoltre reso disponibile sul sito istituzionale della Cooperativa.

Il Segnalante è tenuto a conservare il codice personale rilasciato dalla piattaforma al termine della segnalazione, necessario per accedere nuovamente alla pratica e per eventuali comunicazioni con l'Organismo di Vigilanza.

Il modulo informatico è strutturato in modo da consentire la presentazione della segnalazione anche in forma anonima e da raccogliere esclusivamente le informazioni necessarie alla valutazione e gestione della segnalazione.

35. DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA

Tutti i soggetti autorizzati a ricevere, gestire o supportare la gestione delle segnalazioni sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.

Le informazioni relative alle segnalazioni non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle connesse alla gestione della segnalazione e agli eventuali adempimenti conseguenti, salvo quanto previsto dalla normativa.

La violazione degli obblighi di riservatezza è soggetta alle conseguenze previste dalla legge e dalle disposizioni applicabili.

36. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

La presente Procedura è sottoposta a verifica periodica e viene aggiornata in caso di:

- modifiche legislative;
- modifiche organizzative;
- modifiche del canale di segnalazione;
- modifiche delle responsabilità;
- indicazioni delle autorità competenti;
- esigenze emerse nell'applicazione della Procedura.

Ogni modifica deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

37. ENTRATA IN VIGORE

La presente Procedura entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di SIT & SERVICE Società Cooperativa.

La versione vigente della Procedura è resa disponibile sul sito istituzionale della Cooperativa.